

Una panoramica delle notizie più significative dal Granducato

Il Desk Lussemburgo, istituito lo scorso anno nel quadro della strategia di internazionalizzazione che da sempre caratterizza il nostro Studio, fornisce alla clientela italiana e internazionale un canale di accesso privilegiato al mercato lussemburghese e rappresenta un punto di riferimento per tutti gli operatori con sede in Lussemburgo che hanno significativi rapporti commerciali con l'Italia. Il Desk offre un'assistenza e una consulenza legale e fiscale completa, integrata e calibrata sulle esigenze dei clienti. In tale ottica, questa rassegna è la prima di una serie che mira ad offrire agli operatori una panoramica su quanto accade nel Granducato nell'ambito delle aree di maggiore sensibilità per la clientela operante in Lussemburgo o interessata alle opportunità del mercato lussemburghese. Il Desk Lussemburgo è ovviamente a disposizione per aiutarVi a comprendere e ad approfondire le novità e le tematiche di Vostro interesse.

ANTIRICICLAGGIO & NORMATIVA BANCARIA

Nuovo Registro dei beneficiari effettivi

Il Lussemburgo, con la recente legge del 13 gennaio 2019, ha provveduto ad istituire il Registro dei beneficiari effettivi, in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva n. 849/2015).

Il Registro sarà operativo a partire dal 1 marzo 2019 e per i primi sei mesi (quindi fino alla fine di agosto 2019) è previsto un "periodo di transizione" al termine del quale i soggetti di diritto lussemburghesi che rientrano nell'ambito di applicazione della legge dovranno obbligatoriamente conformarsi alle relative disposizioni. In particolare, i soggetti destinatari di tale normativa dovranno fornire al Registro i dati dei rispettivi titolari effettivi (c.d. *ultimate beneficial owners*), anche se si tratta di soggetti non lussemburghesi. E' stata prevista una eccezione per le società quotate in certi mercati regolamentati.

La consultazione del Registro sarà consentita, salvo specifiche deroghe: (i) alle autorità nazionali e (ii) al pubblico, il quale, tuttavia, non avrà accesso a dati sensibili come i recapiti privati e professionali dei titolari effettivi nonché i rispettivi numeri di sicurezza sociale.

Novità in tema di segreto bancario in Lussemburgo

Pubblicata una nuova legge che riconferma la protezione del segreto bancario ma concede altresì maggiore flessibilità in merito alle possibili eccezioni.

Il 1 marzo 2018 è stata pubblicata una nuova legge sulle commissioni interbancarie, che interviene modificando diverse leggi relative ai servizi finanziari. Tale legge ha anche modificato le norme sul segreto bancario applicabili agli enti creditizi lussemburghesi nonché ai c.d. PFS (*professionals of financial sector*). E' stata riconfermata la protezione del segreto bancario ma è stata altresì concessa maggiore flessibilità per quanto riguarda le relative eccezioni.

La legge del 1 marzo 2018 ha altresì modificato alcune disposizioni concernenti la legge sui servizi di pagamento e la legge sul settore assicurativo, assoggettando gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e le società che operano nel settore assicurativo in Lussemburgo a norme sul segreto professionale simili a quelle in vigore per gli enti creditizi e i PFS.

Il Lussemburgo ha quindi mantenuto una tutela del segreto bancario ma ha anche previsto, nel corso degli ultimi anni, sempre maggiori deroghe a questo principio.

Payment accounts: nuova circolare della CSSF

Il 19 Ottobre 2018, la CSSF ha emanato una nuova circolare relativa alla legge del 13 giugno 2017 sui c.d. "payment accounts".

La Circolare mira ad aumentare la trasparenza e a rafforzare la protezione dei clienti sui *payment accounts* mediante l'introduzione di quattro regole che chi fornisce servizi di pagamento, come le banche o gli istituti di pagamento, devono rispettare:

- predisporre di un documento informativo sulle tariffe, che deve essere consegnato ai consumatori prima di aprire un *payment account*;
- fornire un estratto annuale dei costi sostenuti, che deve essere inviato almeno una volta l'anno;
- fornire al consumatore un glossario, che includa almeno la lista standardizzata di definizioni contenute nel Regolamento Granducale del 6 giugno 2018;
- garantire l'uso dei termini inclusi nella lista standardizzata.

Inoltre, la CSSF ha preannunciato che implementerà e gestirà un sito web dove sarà possibile comparare i costi addebitati per i servizi contenuti nella lista standardizzata.

RISPARMIO GESTITO & FONDI

Nuova regolamentazione riguardante i c.d. Priips - prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati

Il 23 aprile 2018 è entrata in vigore la nuova normativa che definisce il contenuto della documentazione informativa (c.d. KID – key information documents) da fornire all'investitore al dettaglio.

Con tale intervento, il legislatore lussemburghese ha previsto norme supplementari rispetto a quelle del Regolamento Europeo n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, che gli Stati membri dell'UE erano tenuti a recepire nei rispettivi sistemi nazionali.

Il campo di applicazione del citato Regolamento Europeo riguarda tutti i prodotti assemblati (vale a dire i prodotti nei quali certi assets vengono assemblati all'esito di un processo di "imballaggio") prima di essere offerti agli investitori al dettaglio.

Interventi della CSSF in attuazione della Mifid II

La CSSF interviene nella implementazione della MIFID II in Lussemburgo.

Il Lussemburgo ha provveduto ad implementare la MIFID II nel suo diritto nazionale, sebbene con cinque mesi di ritardo. A tale riguardo, la CSSF ("Commission de Surveillance du Secteur Financier", i.e. l'autorità di vigilanza lussemburghese) ha emanato, nell'agosto dello scorso anno, due circolari: con la prima ha rivisto le regole organizzative per le UCITS management companies lussemburghesi, le *self-managed* UCITS, gli AIFM (i fondi alternativi di investimento) autorizzati e gli AIFM internamente gestiti; con la

seconda ha fornito delle linee guida sia con riguardo ai depositari lussemburghesi che prestano servizi in favore degli AIF (fondi alternativi di investimento) lussemburghesi (diversi dai c.d. Part II UCIs destinati agli investitori al dettaglio), sia con riferimento alle SIF e alle SICAR che non si qualificano come AIF.

TAX

Termini per il rimborso delle ritenute operate sui dividendi: nuova sentenza della Cour administrative lussemburghese

La Cour Administrative del Lussemburgo si è pronunciata in merito ai termini utili per la presentazione della domanda di rimborso delle ritenute operate sui dividendi. La decisione della Corte, che ha annullato una sentenza del Tribunal administratif di primo grado, incide significativamente sulla prassi amministrativa attuale.

La *Cour Administratif* del Lussemburgo ha emanato una importante sentenza relativa ai termini utili per la presentazione delle domande di rimborso delle ritenute operate sui dividendi.

A tale riguardo, è utile ricordare che in Lussemburgo le domande di rimborso devono essere presentate entro il termine del periodo di imposta successivo a quello in cui si è verificato il fatto da cui la richiesta di rimborso trae origine.

Per quanto riguarda le ritenute sui dividendi, la prassi dell'Amministrazione fiscale lussemburghese è sempre stata quella di ritenere che il fatto generativo della domanda di rimborso era la distribuzione dei dividendi, e che pertanto la domanda dovesse essere presentata entro il periodo di imposta successivo a quello in cui la distribuzione era stata effettuata.

Con questa decisione, invece, la *Cour Administrative* ha chiarito che la facoltà di presentare domanda di rimborso delle ritenute sui dividendi sorge solo allo scadere del periodo di detenzione (c.d. *holding period*) di dodici mesi, che è condizione essenziale per ottenere l'esenzione dall'applicazione della ritenuta lussemburghese. Il disallineamento tra i termini si può verificare nella prassi poiché il percettore potrebbe non avere ancora maturato il periodo di detenzione al momento della distribuzione: infatti, il requisito relativo all'*holding period* si considera soddisfatto anche se il beneficiario della distribuzione si impegna a mantenere la partecipazione per almeno 12 mesi.

Pertanto, per stabilire il termine entro il quale la domanda di rimborso deve essere presentata, bisogna avere riguardo al periodo di imposta in cui si è concluso l'*holding period* e non al periodo di imposta in cui si è verificata la distribuzione.

Introduzione del gruppo Iva per i gruppi di società

Il Lussemburgo introduce il "gruppo IVA" nel proprio ordinamento tributario.

Il Lussemburgo ha approvato una legge che introduce uno speciale regime IVA, il c.d. "gruppo IVA", che è ora previsto dall'art. 60 ter, comma primo, della legge Iva del Lussemburgo (LVATL). L'istituto del "gruppo IVA" era stato previsto come opzionale dall'art. 11 della Direttiva 2006/112/EC e, per tale motivo, non tutti gli Stati Membri lo hanno introdotto nei rispettivi ordinamenti nazionali.

D'ora in avanti, le entità appartenenti allo stesso gruppo, residenti in Lussemburgo, e strettamente legate l'una dall'altra da legami di tipo finanziario, economico o organizzativo, possono optare per formare un nuovo unico soggetto passivo di imposta ai fini Iva: il "gruppo IVA". La nuova normativa non presenta limitazioni di settore, pertanto è applicabile anche al settore finanziario e assicurativo.

Le condizioni per accedere al nuovo regime del "gruppo IVA" sono descritte all'art. 60 ter del LVATL e devono essere tutte soddisfatte simultaneamente e cumulativamente. Per verificare la sussistenza dei requisiti dettati dalla normativa, si dovranno effettuare i cosiddetti "links test" (*financial link, economic link, organizational link*).

Il vantaggio principale di questo regime opzionale consiste nel considerare tutti i membri di un "gruppo IVA" come un unico soggetto passivo, cosicché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate infra-gruppo non saranno assoggettate ad IVA. Ciò rappresenta un vantaggio per quelle tipologie di soggetti passivi che non possono detrarre (o che possono detrarre solo parzialmente) l'IVA a credito sostenuta sulle forniture (come ad esempio le banche e le assicurazioni). In ogni caso, anche al di fuori del settore finanziario, questo regime elimina la necessità per i soggetti passivi di pre-finanziare l'IVA sulle operazioni infragruppo.

Implementazione della direttiva ATAD

Il Lussemburgo ha implementato la Direttiva ATAD che mira a contrastare le pratiche di elusione fiscale.

Il Parlamento lussemburghese ha implementato, con la legge n. 7318, la direttiva europea 2016/1164 che mira a contrastare le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

La nuova normativa è applicabile dal periodo di imposta 2019, eccetto per ciò che concerne le disposizioni in materia di c.d. exit tax, che si applicheranno dal 2020. Le Autorità fiscali lussemburghesi dovranno ora emanare i chiarimenti applicativi e non è escluso che ci siano anche degli ulteriori interventi legislativi correttivi.

Revisione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Francia e Lussemburgo

Lussemburgo e Francia hanno stipulato una nuova Convenzione contro le doppie imposizioni, che sostituisce la precedente Convenzione del 1958.

Il 1 gennaio 2019 è entrata in vigore la nuova convenzione contro le doppie imposizioni tra Lussemburgo e Francia, sottoscritta il 28 marzo 2018. La nuova convenzione sostituisce la precedente, risalente al 1958.

Il nuovo testo della Convenzione tra Lussemburgo e Francia è innovativo, basato sull'ultimo modello OCSE e sugli standard internazionali.

I punti innovativi più salienti sono i seguenti:

- precisazione della definizione di residenza fiscale;
- allineamento del concetto di stabile organizzazione con l'articolo 5 del modello OCSE e con il BEPS;

- ritenuta alla fonte sui redditi distribuiti: è stato apportato un adeguamento sulle aliquote applicabili. Inoltre, il nuovo testo riduce la percentuale di partecipazione necessaria per poter beneficiare dell'esonero dalla ritenuta alla fonte sui dividendi: una partecipazione del 5% al capitale della società distributrice, detenuta per un periodo di almeno 365 giorni (incluso il giorno della distribuzione dei dividendi) sarà d'ora innanzi sufficiente per poter beneficiare dell'esonero;
- plusvalenze immobiliari: l'imposizione delle distribuzioni effettuate dai veicoli di investimento immobiliare OPC (*Organisme de Placement Collectif*) dipenderà dalla percentuale di partecipazione dell'investitore.

Compatibilità della procedura di scambio di informazioni al vaglio della Corte Costituzionale

La Cour Constitutionnelle lussemburghese sarà chiamata a pronunciarsi nei prossimi mesi in merito alla compatibilità della procedura di scambio di informazioni fiscali su richiesta con il diritto costituzionale del Granducato.

Nel 2014, infatti, il Lussemburgo aveva modificato le regole procedurali applicabili allo scambio di informazioni su richiesta in materia fiscale. In tale occasione, era stata esclusa la possibilità di impugnare avanti all'Autorità giudiziaria le richieste di informazioni formulate dall'Autorità fiscale lussemburghese su richiesta di una Autorità fiscale straniera. Le nuove regole procedurali si applicavano tanto alle richieste di scambio di informazioni basate sulla Direttiva 2011/16/EU in materia di cooperazione amministrativa, quanto a quelle formulate sulla base dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni stipulati dal Lussemburgo.

Per quanto concerne lo scambio di informazioni tra Stati membri UE, il divieto di impugnazione era caduto in seguito ad una nota sentenza (Berlioz) della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che aveva sancito come il diritto ad azionare un rimedio effettivo previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea implicava che a un contribuente, che si vedeva sanzionato per non aver eseguito l'ordine delle Autorità fiscali lussemburghesi di fornire informazioni, doveva essere consentito di impugnare tale ordine in giudizio, a prescindere da qualsiasi preclusione di legge.

Il divieto di impugnazione restava tuttavia in vigore per le richieste di informazioni formulate su impulso dell'Autorità fiscale di un Paese extra-UE, poiché il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia non poteva trovare applicazione al di fuori del contesto comunitario.

Questa tematica è stata portata all'attenzione del *Tribunal administratif* da parte di una banca lussemburghese che ha fatto ricorso contro l'ordine di fornire informazioni emanato dall'Autorità fiscale lussemburghese dietro richiesta della corrispondente Autorità svizzera, facendo valere la incompatibilità del divieto di impugnazione con i principi costituzionali. Il *Tribunal administratif* ha ritenuto l'argomentazione meritevole e ha quindi rimesso la questione alla *Cour Constitutionnelle*.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Emanuele Grippo
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 emgrippo@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.